



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024/2025

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio Regionale ai sensi della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii.

Art. 1

Finalità

La Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2024/2025, consente il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con le modalità specificate nel presente calendario venatorio, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio regionale.

Art. 2

Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il **15 settembre 2024** e termina il **30 gennaio 2025**.
2. Esclusivamente nelle giornate del **1, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo, è consentito il prelievo delle specie **colombaccio** (*Columba palumbus*), **ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*), **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*).
3. E' consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della specie **tortora** (*Streptopelia turtur*), esclusivamente nelle giornate del **1, 4 e 8 settembre 2024** ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, mediante l'appostamento temporaneo e limitatamente agli ambienti con presenza di stoppie, negli incolti lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati e all'esterno di aree boscate.
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli AA.TT.CC. è consentito dal **2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025** limitatamente al prelievo venatorio delle specie migratorie.
5. **Prelievo venatorio e specie cacciabili:**
 - a) dal **15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024: quaglia** (*Coturnix coturnix*);
 - b) dal **15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024: lepre** (*Lepus europaeus*);
 - c) dal **15 settembre 2024 al 30 settembre 2024: colombaccio** (*Columba palumbus*) da appostamento;
 - d) dal **02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024: colombaccio** (*Columba palumbus*);
 - e) dal **1 gennaio 2025 al 20 gennaio 2025: colombaccio** (*Columba palumbus*) esclusivamente da appostamento;
 - f) dal **15 settembre 2024 al 30 settembre 2024: ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*); **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) da appostamento;
 - g) dal **02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024: ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*); **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*);
 - h) dal **01 gennaio 2025 al 20 gennaio 2025: ghiandaia** (*Garrulus glanadarius*); **gazza** (*Pica pica*) e **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*) da appostamento;
 - i) dal **02 ottobre 2024 al 30 novembre 2024: fagiano** (*Phasianus colchicus* sul territorio a caccia programmata;

- j) dal **21 settembre 2024** al **30 gennaio 2025**: **fagiano** (*Phasianus colchicus*) e **starna** (*Perdix perdix*) nelle aziende agrituristiche-venatorie in quanto trattasi di fauna di allevamento all'uopo immessa;
- k) dal **15 settembre 2024** al **30 settembre 2024**: **merlo** (*Turdus merula*) da appostamento;
- l) **02 ottobre 2024** al **30 dicembre 2024**: **merlo** (*Turdus merula*);
- m) dal **2 ottobre 2024** al **30 dicembre 2024**: **allodola** (*Alauda arvensis*);
- n) dal **2 ottobre 2024** al **19 gennaio 2025** per le specie: **frullino** (*Lymnocyptes minimus*), **marzaiola** (*Spatula querquedula*), **mestolone** (*Spatula chipeata*), **fischione** (*Mareca penelope*), **gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **folaga** (*Fulica atra*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **canapiglia** (*Mareca strepera*), **codone** (*Anas acuta*), **alzavola** (*Anas crecca*);
- o) dal **2 ottobre 2024** al **30 gennaio 2025**: **beccaccia** (*Scolopax rusticola*) e **beccaccino** (*Gallinago gallinago*);
- p) dal **2 ottobre 2024** al **30 gennaio 2025**: **tordo sassello** (*Turdus iliacus*), **cesena** (*Turdus pilaris*) e **tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*);
- q) dal **2 ottobre 2024** al **30 dicembre 2024**: **volpe** (*Vulpes vulpes*);
- r) dal **1 gennaio 2025** al **30 gennaio 2025**: **volpe** (*Vulpes vulpes*), prelievo in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita previo piano di abbattimento:
 - r.1) il piano di abbattimento deve essere redatto dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) territorialmente competenti, tenendo conto dei dati demografici rinvenuti dall'attività di censimento della specie ed escludendo tutte le aree boscate;
 - r.2) il piano deve essere trasmesso **entro e non oltre il 25 novembre 2024** al competente Ufficio regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la relativa approvazione.

Art. 3

Caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*)

1. La caccia al cinghiale nel territorio a caccia programmata e vocato alla specie, è consentita dal **01 ottobre 2024** al **30 gennaio 2025** esclusivamente in squadra e solo in battuta e braccata con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
2. La caccia al cinghiale è disciplinata ai sensi della DGR n.607/2021 e ss.mm.ii.
3. Il termine di iscrizione delle squadre alla caccia al cinghiale è fissato all'8 settembre 2024.
4. E' consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l'ausilio di cani da cinghiale, esclusivamente al di fuori dei Distretti di Gestione.
5. Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, **entro il 30 settembre 2024** trasmette il proprio provvedimento di recepimento della Direttiva regionale all'Ufficio competente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Art. 4

Caccia di selezione al cinghiale (*Sus Scrofa*)

Il prelievo di selezione alla specie cinghiale, ai sensi dell'art. 11- quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attuato nell'ambito del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la Gestione, il Controllo e l'Eradicazione della PSA nei Suini di Allevamento e nella Specie Cinghiale (*Sus Scrofa*)" (PRIU), di cui alla DGR n. 485/2022 e ss.mm.ii.

Art. 5

Giornate di caccia e Orario consentito

1. Le giornate di caccia consentite sono 3 (tre) a scelta nella settimana con esclusione del lunedì, martedì e venerdì.
2. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
3. Per la determinazione di tale orario si fa riferimento a quello rilevato annualmente dall'ufficio meteorologico dell'aeroporto di Bari (art. 30, comma 8 della L.R. 2/95).

Art. 6

Carniere consentito

1. Al cacciatore è consentito, per ogni giornata di caccia e per l'intera stagione venatoria, l'abbattimento massimo dei seguenti capi:
 - 1.1 **Selvaggina stanziale:**
 - a) **Fagiano:** due capi per specie e per ciascuna giornata di caccia nel numero massimo di **quindici** capi annui per specie;
 - b) **Lepre:** un capo per ciascuna giornata di caccia e **dieci** capi annui;
 - c) **Cinghiale:** senza limite di carniere;
 - d) **Volpe:** senza limite di carniere.
 - 1.2 **Selvaggina migratoria.** Il numero massimo di capi che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità scelti tra le seguenti specie:
 - a) **Tortora: accesso al prelievo** è consentito esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App e relativa piattaforma indicata dalla Regione; **piano di prelievo:** massimo di **350 tortore, cinque** capi per ciascuna giornata e **quindici** capi annui;
 - b) **Quaglia:** cinque capi per ciascuna giornata e **venticinque** capi annui;
 - c) **Allodola:** cinque capi per giornata e massimo **venticinque** capi annui;
 - d) **Merlo:** dieci capi per giornata e massimo **cinquanta** capi annui;
 - e) **Beccaccino, Frullino:** tre capi per giornata per massimo **cinquanta** capi annui per specie;
 - f) **Tordo sassello, Tordo bottaccio e Cesena:** dal 02.10.2024 al 10.01.2025 **venti** capi per giornata e dal **11.01.2025 al 30.01.2025** **dieci** capi per giornata, per un massimo di **duecento** capi annui per specie;
 - g) **Beccaccia:** tre capi per giornata nei **mesi di ottobre, novembre e dicembre, due** capi per giornata dal **01.01.2025 al 20.01.2025** e **un capo** dal **21.01.2025 al 30.01.2025**, per un massimo **venti** capi annui;
 - h) **Colombaccio:** cinque capi per giornata per un massimo **quaranta** annui;
 - i) **Marzaiola, Mestolone, Fischione, Gallinella d'acqua, Porciglione, Folaga, Germano reale, Canapiglia, e Alzavola:** cinque capi per giornata per specie per un massimo di **cinquanta** capi annui per specie;
 - j) **Codone:** cinque capi per giornata per un massimo di **venticinque** capi annui;
 - k) **Ghiandaia, Gazza, Cornacchia grigia:** senza limite di carniere.

Art. 7

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n°2/95 chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8

Uso e addestramento cani da caccia

1. L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal **3 agosto** al **28 agosto 2024** tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì **fino alle 17.00**, nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili.
2. E' fatto divieto l'addestramento dei cani su aree interessate da attività di prelievo sulla specie cinghiale (aree debitamente segnalate all'ATC territorialmente competente).
3. E' consentito, per fini scientifici di censimento della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), l'uso dei cani da ferma, solo con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, dal 1 gennaio 2025 al 30 marzo 2025.
4. L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9

Tesserino Venatorio

1. La Regione per la stagione venatoria 2024/2025 rilascia il tesserino venatorio (digitale o cartaceo) ai cacciatori in regola con la licenza di porto di fucile (uso caccia) e tassa di concessione regionale.
2. Il tesserino venatorio (digitale o cartaceo) sarà reso disponibile sul portale della Regione Basilicata (agricoltura.regione.basilicata.it), le cui modalità di rilascio saranno definite dal competente ufficio regionale in materia con apposito provvedimento.
3. Il tesserino digitale è lo strumento rapido ed innovativo per la gestione e per il monitoraggio in tempo reale dell'entità dei prelievi.

Art. 10

Obblighi del cacciatore

1. E' fatto obbligo a tutti i cacciatori che effettuano il prelievo delle specie oggetto di piani di gestione nazionali (allodola, tortora) e del fagiano o che intendono praticare l'attività venatoria nel periodo di preapertura l'utilizzo del tesserino digitale.
2. L'intestatario del tesserino deve prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera marcare la giornata di caccia o annotare sullo stesso in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia nella propria o in altra Regione e l'A.T.C. prescelto;
3. Il cacciatore deve marcare o annotare sul tesserino venatorio ogni capo abbattuto contestualmente al recupero della fauna selvatica.
4. L'intestatario del permesso (cacciatore non residente) deve annotare nell'apposito spazio del permesso, indelebile, il giorno ed i capi abbattuti.
5. Tutti i cacciatori muniti del tesserino venatorio digitale accedono ad un'apposita applicazione App e relativa piattaforma correlata che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei prelievi per ogni giornata di caccia.

6. La Regione Basilicata verificherà in tempo reale, in ogni giornata di caccia, attraverso il sistema gestionale collegato all'App i prelievi realizzati e sospenderà gli stessi al raggiungimento dei piani o dei relativi carnieri fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica.
7. Per la specie tortora (*Streptopelia turtur*) il sistema gestionale sospenderà il prelievo al raggiungimento del numero massimo previsto dal piano di 350 tortore.
8. In caso di mancata riconsegna del tesserino venatorio cartaceo o di riconsegna non integro e contraffatto, l'interessato non potrà esercitare l'attività venatoria nella nuova annata venatoria.
9. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.
10. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale e al prelievo della beccaccia devono indossare indumenti di alta visibilità (giacca, gilet, ecc.).
11. E' fatto obbligo per chiunque abbatte o rinventa fauna selvatica inanellata o comunque contrassegnata di darne comunicazione alla Polizia Provinciale o alla Regione Basilicata.

Art. 11

Versamento quota permessi AA.TT.CC.

1. Le quote per l'accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia relativamente ai cacciatori non residenti in Basilicata vengono così stabilite:
 - a) permesso mensile **€ 120,00;**
 - b) permesso settimanale **€ 40,00;**
 - c) permesso giornaliero **€ 24,00.**
2. È fatto obbligo ai cacciatori non residenti, nonché agli operatori economici di riconsegnare agli AA.TT.CC. i permessi (mensili, settimanali e giornalieri) al termine della stagione venatoria **(entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo)**, pena il mancato futuro rilascio di ulteriori permessi.
3. E' fatto obbligo agli AA.TT.CC. di riconsegnare alla Regione i permessi di cui al comma 2 **entro e non oltre il 14 marzo 2025**, pena il mancato rilascio dei tesserini nella stagione venatoria 2025/2026.

Art. 12

Specie temporaneamente protette

1. La caccia è vietata a causa della ridotta consistenza faunistica per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), Moretta (*Aythya fuligula*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e coturnice (*Alectoris graeca*).
2. E' preclusa l'attività venatoria, per il mese di settembre e fino alla prima decade di ottobre, sui tratti interessati dalla presenza della Cicogna nera (territorio tabellato a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Biodiversità Naturale).
3. La Regione, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (*Scolopax rusticola*) quali neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, dispone l'immediata sospensione del prelievo secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione i eventi climatici avversi?".

Art. 13

Attività venatoria nei siti Rete Natura 2000 (S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C.)

In tutte le zone S.I.C.- Z.P.S.-Z.S.C. della Regione Basilicata, non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre ad esclusione del prelievo degli ungulati;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2025, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- d) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti regionali e nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre 2024 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- g) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- h) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14

Mezzi consentiti

I mezzi consentiti per l'attività venatoria sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge nazionale n°157 dell'11 febbraio 1992.

Art. 15

Divieti

È vietato:

- a) cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1);
- b) abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario;
- c) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- d) cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- e) trasporto ed utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse. (Regolamento UE 2021/57);
- f) utilizzo di munizionamento contenente piombo per il prelievo degli ungulati
- g) l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- h) la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- i) la caccia a rastrello in più di tre persone;
- j) l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- k) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- l) usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- m) l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;

- n) la caccia lungo le coste “rotte di migrazione” a meno di 500 mt. dalla costa marina nonché sui valichi montani posti lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (art. 21 commi 2 e 3 della l. n. 157/1992);
- o) dal 20 gennaio esercitare l’attività venatoria a meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- p) cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L. N. 394/1991, L. R. n. 28/1994, L.R. n. 28/2017;
- q) lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- r) lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- s) agli AA.TT.CC., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Regione Basilicata;
- t) qualsiasi forma di immissione di lepre comune (*Lepus europaeus*) ad una distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza di lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- u) cacciare la lepre europea ad una distanza di 500 metri dalle aree, debitamente mappate dal competente ufficio regionale, nelle quali è stata accertata la presenza della lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

Art. 16

Vigilanza

La vigilanza venatoria è affidata agli addetti di cui alla Legge nazionale n°157/92 e dalla Legge regionale n° 2/95.

Art. 17

Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 30 e 31 della L. n. 157/92 e dagli artt. 40 e 41 della L. r. n. 2/1995. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa prevista alla lett. p) dell’art. 41 della L.R. n. 2 del 1995 per le violazioni previste dal precedente art. 10 commi 1, 3 e 4.

E’ altresì previsto il ritiro del permesso di caccia, rilasciato dall’ATC territorialmente competente, per l’intera stagione venatoria per la violazione della lettera “g” dell’art. 15 (l’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto serale “posta” e al mattino “ritiro”).

Art. 18

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario Venatorio si rimanda alle norme vigenti in materia.